

**CONFABITARE ITALIA**  
**Associazione Sindacale per la Proprietà Immobiliare**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**



**Art. 1 – Costituzione.**

1. E' costituita la CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE – volontaria, senza fini di lucro, quale ente non commerciale, con sede in Bologna, Via Marconi 6/2, quale Confederazione tra tutte le Associazioni Provinciali, autorizzate, che riportano il titolo ed utilizzano il marchio Confabitare debitamente registrato.
2. La CONFABITARE ITALIA, altresì, iscrive in via diretta anche persone fisiche, società ed enti che vogliono associarsi affinché il diritto su beni immobili venga tutelato e sostenuto mediante attività di studio e ricerca.

**Art. 2 – La natura dell'associazione ed i suoi scopi.**

1. La CONFABITARE ITALIA si prefigge lo scopo di porre in essere interventi volti a far valere il diritto di proprietà nella sua pienezza, pur nel rispetto del principio della valorizzazione della funzione sociale che la Costituzione italiana attribuisce alla proprietà ed in coerenza con la sua natura associativa. Senza perseguire scopi lucrativi, intende:
  - a. offrire organizzazione e sostegno a tutte le Associazioni Provinciali della proprietà immobiliare che sono oggi presenti o che nasceranno con il nome di "CONFABITARE (NOME DELLA PROVINCIA) – ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE";
  - b. rappresentare in ogni sede ritenuta opportuna presso le Autorità Nazionali ed in contesti privati nazionali e locali gli interessi delle associazioni provinciali aderenti;
  - c. offrire assistenza alle Associazioni Provinciali in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale ed in generale, istituendo idonei Centri Studi;
  - d. dedicarsi ad attività di studio e ricerca relative al diritto di proprietà, promuovendo apposite iniziative volte anche alla divulgazione della materia mediante l'organizzazione di seminari di studio, convegni su temi economici, sociali e immobiliari;
  - e. agire presso gli organi di governo nazionali al fine di promuovere norme che riconoscano il diritto di proprietà nella sua pienezza, anche con specifico riferimento al superamento dei vincoli che tuttora caratterizzano la materia delle locazioni;
  - f. operare affinché l'opinione pubblica sia sensibilizzata ed informata sui temi connessi al diritto di proprietà immobiliare, anche mediante interventi di propaganda mirati;
  - g. partecipare agli accordi che riguardino i temi connessi alla proprietà immobiliare, partecipando attivamente alle negoziazioni e sottoscrivendo gli accordi che riterrà utili a migliorare il diritto dei propri associati;
  - h. intervenire mediante azioni mirate alla tutela del territorio al recupero edilizio contro il degrado;
  - i. collaborare con altre organizzazioni, enti, società e/o persone fisiche e giuridiche che abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari;

- j. sostenere attivamente l'accesso, lo sviluppo, la riqualificazione della proprietà così come previsto dalla Costituzione italiana;
- k. aderire ad altre organizzazioni, stipulare patti di collaborazione, accordi, convenzioni che abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari;
- l. stipulare e sottoscrivere accordi e contratti collettivi nazionali relativamente al lavoro domestico e condominiale, relativamente alla tutela del valore immobiliare relativamente alle norme su infrastrutture e gestione patrimoniale immobiliare, nonché siglare accordi con le altre organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- m. assumere iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale di coloro che operano nelle Associazioni Provinciali, ed anche verso coloro che si relazionano con il mondo immobiliare ed edilizio in genere;
- n. costituire strutture organizzative anche di tipo societario, o parteciparvi, se già costituite, compiendo operazioni economiche e finanziarie e/o svolgendo attività editoriali, di stampa e di informazione senza compromettere il carattere non commerciale dell'Associazione;
- o. esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- p. promuovere l'istituzione di sedi all'estero
- q. tutelare in ogni sede e contesto il consumatore, proprietario di casa nei confronti di Enti, società di gestione di servizi, istituzioni finanziarie.

## **TITOLO II**

### **IL SISTEMA CONFABITARE ITALIA: ADESIONE ED ESCLUSIONE; AUTONOMIA DEGLI ADERENTI, ARTICOLAZIONE; UTILIZZO MARCHIO CONFABITARE.**

#### **Art. 3 – Articolazione del sistema Confabitare Italia**

1. CONFABITARE ITALIA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza dei proprietari immobiliari, articolati in:
  - piccoli proprietari, fino alle 100 unità immobiliari;
  - grandi proprietari, oltre le 100 unità immobiliari;
 ed in generale il mondo dell'immobiliare, dell'edilizia, delle professioni giuridiche, economiche, edili e tecniche di gestione del patrimonio immobiliare, comprese le sue implicazioni riferite alla tutela della famiglia e della terza età e del reddito da lavoro e d'impresa.
2. Il Sistema CONFABITARE ITALIA si articola su tre livelli:
  - ASSOCIAZIONI PROVINCIALI o unità di primo livello;
  - SEDI REGIONALI o unità di secondo livello, ove necessari;
  - CONFABITARE ITALIA, confederazione di associazioni provinciali, che ha carattere di vertice nazionale.
3. Ogni associato, con il tesseramento, valido su tutto il territorio nazionale, è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema Confabitare Italia ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
4. Ogni associato potrà rinnovare la propria tessera indipendentemente dal luogo dove il tesseramento iniziale è stato fatto.
5. Le singole Associazioni Provinciali, aderendo al presente Statuto, s'impegnano sia ad attenersi alle indicazioni nazionali sia a fornire annualmente alla sede nazionale l'aggiornamento dei propri iscritti. La gestione del servizio di tesseramento potrà essere eseguita anche a livello centralizzato nazionale, mediante strumenti informatici; in questo caso, rimane comunque di

esclusiva competenza delle Associazioni Provinciali il rispetto delle normative in materia di Privacy, nonché l'obbligo di dotarsi dei prescritti consensi da parte dei tesserati, esonerando in tal modo la Sede Nazionale da ogni responsabilità in merito.

6. La Giunta Esecutiva Nazionale, e per essa il Presidente Nazionale, può creare rapporti di partenariato, aggregazione, affiliazione, ulteriore confederazione, ferma restando l'indipendenza economica e funzionale del sistema Confabitare Italia nel rispetto dei principi dell'associazione rappresentati in questo Statuto.
7. Possono aderire al Sistema Confabitare Italia anche organizzazioni esterne o organizzazioni che sono diretta emanazione della Confabitare medesima e che svolgono servizi complementari in ambito immobiliare, ferma restando l'indipendenza economica, organizzativa e strumentale della Confabitare Italia, nel rispetto dei principi del presente Statuto.
8. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere instaurati anche direttamente dai Presidenti delle Associazioni Provinciali, per quanto di competenza del proprio ambito provinciale di appartenenza, nel rispetto dei principi del presente Statuto e previa comunicazione alla Direzione Nazionale ed al Presidente Nazionale.
9. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione viene data adeguata informativa al sistema Confabitare, anche a mezzo stampa, sito web ed ogni forma di comunicazione.

#### ***Art. 4 – Modalità di adesione ed esclusione delle Associazioni Confabitare a Confabitare Italia – Poteri disciplinari -***

1. L'Associazione Confabitare Italia è costituita da tutte le Associazioni Provinciali che abbiano aderito a tempo illimitato, con decisione del proprio organo deliberante, al presente Statuto, accettando espressamente tutte le norme in esso contenute, nonché gli scopi ed i principi ivi previsti.
2. Prima della stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione provinciale, i soci fondatori dovranno far pervenire idonea domanda di accettazione alla sede nazionale.
3. Le Associazioni Provinciali devono essere costituite previa autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente Nazionale, sentito il Segretario Generale e il Presidente Regionale.
4. Nella loro costituzione le Associazioni Provinciali devono:
  - osservare il presente Statuto;
  - adempiere alle obbligazioni derivanti dall'adesione alla federazione;
  - versare le quote alla Tesoreria Nazionale.
5. Le Associazioni Provinciali, con l'adesione, acconsentono all'adozione dei seguenti documenti che saranno predisposti dalla Giunta esecutiva nazionale e approvati dalla Direzione nazionale: il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice Etico, il regolamento attuativo sul marchio Confabitare, il regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di Confabitare Italia.
6. Per ogni Provincia Italiana si potrà costituire una sola Associazione Provinciale; in caso di fusione di due Province occorrerà entro un anno procedere alla fusione delle due Associazioni Provinciali; in caso di scorporo di una Provincia, l'Associazione esistente entro un anno avrà diritto di scegliere in quale ambito operare nella nuova configurazione territoriale. Le Associazioni Provinciali si impegnano ad inserire tali previsioni all'interno del proprio Statuto o a prevederle in apposita delibera del Direttivo.
7. Nell'ambito dello spirito di partecipazione democratica alla vita associativa, ogni singola Associazione Provinciale inoltrerà alla sede Nazionale una breve Relazione annuale sulle attività svolte nel proprio territorio, impegnandosi altresì a partecipare alle Assemblee ed alle Convention Nazionali. Eventi questi ultimi che contraddistinguono Confabitare Italia rispetto alle altre associazioni di categoria e che ne caratterizzano il principio democratico di libera espressione delle idee e tematiche tutte relative al mondo dell'abitare.

8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione scritta da parte del Presidente Nazionale, essa diventerà definitiva laddove non intervenga un espresso rigetto da parte del Direttivo Nazionale riunitosi come da Statuto, nei successivi 30 giorni. Una volta divenuta definitiva, la neocostituita Associazione Provinciale è tenuta a corrispondere alla Tesoreria Nazionale la quota associativa, nella misura stabilita dalla Direzione Nazionale. In caso di ripensamento da parte della neocostituita Associazione Provinciale, la quota associativa non potrà comunque essere restituita.
9. Contro l'eventuale rigetto, che dovrà essere motivato, può essere proposto ricorso all'Assemblea Nazionale, che decide in via definitiva. La domanda può essere riproposta una volta eliminati i motivi ostativi.
10. Le Associazioni territoriali devono essere denominate "CONFABITARE (NOME DELLA PROVINCIA) - ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE" e possono essere correttamente identificate con la denominazione di "Confabitare" necessariamente accompagnata dal nome della provincia (o eventuale altra dizione territoriale) dove andrà ad operare.
11. Le Associazioni territoriali devono essere dotate di uno Statuto che richiami i principi dello Statuto di Confabitare Italia e che ne regoli il loro funzionamento in modo democratico.
12. Lo Statuto Provinciale e/o territoriale stabilisce le attività degli organi associativi, a cui possono accedere liberamente gli associati ed i cui provvedimenti e deliberati possano essere esaminati e controllati da ogni socio in modo semplice, al fine di verificare la realizzazione dei programmi e dei progetti presentati ed approvati dall'organo collegiale rappresentativo. Lo statuto delle singole Associazioni deve altresì garantire agli associati il libero accesso ai servizi e la partecipazione attiva alla vita associativa.
13. Tutte le azioni, a partire dalle modifiche dello Statuto, alla stipula di Convenzioni, alla sottoscrizione di Accordi Territoriali, dovranno essere comunicate alla sede nazionale per una migliore fruizione e diffusione anche alle altre sedi provinciali.
14. Ogni socio deve essere messo nelle condizioni di partecipare, intervenire, segnalare criticità o errori e proporre nuove idee per una migliore azione sindacale e per una corretta erogazione dei servizi.
15. Le singole Associazioni territoriali sono tenute al pagamento della quota associativa annua nella misura e nei termini stabiliti dalla Direzione Nazionale. Il suo pagamento determinerà l'automatico rinnovo della qualità di Associazione territoriale confederata a Confabitare, mentre il mancato pagamento per due anni consecutivi determinerà automaticamente la caducazione dal Sistema Confabitare Italia, con obbligo dell'Associazione inadempiente a non utilizzare più il logo, il marchio e l'immagine tutta della Confabitare.
16. Le Associazioni Provinciali, con l'adesione, sono autorizzate ad utilizzare il marchio, nonché l'immagine Confabitare, a condizione che:
  - a) abbiano adempiuto alla registrazione dello Statuto Provinciale e siano in regola con le Leggi ora per ora vigenti in materia di associazionismo;
  - b) rispettino il contenuto del presente Statuto, dei regolamenti, del codice etico e di ogni regolamento che verrà elaborato, nonché la disciplina di utilizzo del marchio depositato ed i diritti in capo all'avente diritto;
  - c) ottemperino alla contribuzione a Confabitare Italia, con il versamento delle quote associative richieste dalla Direzione Nazionale, come di seguito previsto.
17. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità tre mesi prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta, in ogni caso, la decadenza dell'uso del marchio, della rappresentanza territoriale e delle cariche confederali a decorrere dal mancato pagamento per due anni consecutivi della quota dovuta.
18. Le Associazioni Provinciali possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema Confabitare Italia, eventualmente estensibile anche a servizi di patronato da erogare gratuitamente ai propri associati, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001 e s.m.i.

19. Ogni Confabitare Provinciale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto, da Confabitare Italia.
20. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso dell'Associazione Provinciale dalla Confabitare Italia, da assumere in sede di assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei rispettivi associati di appartenenza. Il recesso, una volta assunto, andrà comunicato alla Confabitare Italia con preavviso di sei mesi, a mezzo PEC o raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso è inibito alle Associazioni Provinciali qualunque utilizzo del marchio/denominazione Confabitare.
21. In caso di grave inadempienza da parte di una sede Provinciale e/o di reiterato mancato rispetto del presente Statuto e/o del grave ritardo od omissione nel pagamento delle quote alla tesoreria nazionale, la Direzione Nazionale, sentiti il Presidente Nazionale, l'Associazione interessata, il Segretario Generale Nazionale, il Tesoriere Nazionale, potrà disporre, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, provvedimenti disciplinari a carico dell'Associazione Provinciale inadempiente, che a seconda del caso e della gravità specifiche, consisteranno in:
  - diffida;
  - avvertimento;
  - esclusione;
  - commissariamento.
22. La Direzione Nazionale è competente a deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l'esclusione di un'Associazione Provinciale e/o aderente nel caso in cui venga accertato un comportamento che rechi palese nocimento all'immagine e al nome della Confabitare oppure agli scopi dell'Associazione o un'attività grave, in contrasto con lo Statuto o il Regolamento di Attuazione. In alternativa all'esclusione, la Direzione Nazionale, con la medesima maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, può altresì decidere il Commissariamento dell'Associazione Territoriale interessata. L'eventuale commissariamento non fa venir meno l'autonomia patrimoniale e giuridica della sede territoriale commissariata.
23. L'esclusione o il Commissariamento verranno comunicati con lettera raccomandata o PEC, e saranno efficaci, salvo situazioni d'urgenza motivate, 30 giorni dopo il ricevimento (o consegna della PEC). Nel corso di questi 30 giorni, l'Associazione Provinciale e/o aderente ha diritto di ricorrere avanti al Collegio dei Probiviri, al quale è attribuita la competenza esclusiva a decidere sulle controversie tra l'Associazione federale e le singole Associazioni territoriali. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta, decidendo secondo equità e senza l'obbligo di rispettare alcuna regola rituale, eccettuato l'obbligo di far articolare all'Associazione Provinciale ed all'Associazione federale le loro rispettive ragioni. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.
24. In caso di esclusione definitiva, all'Associazione interessata è inibito l'uso della denominazione, della sigla e del marchio nonché immagine Confabitare, fermi i diritti di licenza di uso del suo titolare.

#### ***Art. 5 – Piena autonomia delle Associazioni Confabitare e della Confabitare Italia.***

1. Ogni Associazione aderente mantiene la propria autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.
2. Ogni Associazione locale ha l'obbligo di compilare ogni anno il rendiconto della propria attività, da inviarsi alla Direzione Nazionale.
3. Il Direttivo Provinciale stabilisce annualmente la quota associativa da far corrispondere ai propri associati in ambito provinciale sia per il nuovo tesseramento che per i rinnovi annuali.
4. Alla sede Nazionale vanno inviati, senza eccezione alcuna, entro il mese di Gennaio di ogni anno, mediante PEC o lettera raccomandata, gli elenchi degli iscritti al 31.12 dell'anno precedente, per il riscontro contributivo da conferire alla sede Nazionale, nonché per la valutazione del diritto di voto sia in sede di Assemblea sia in sede di Congresso.

5. Le strutture territoriali dell'Associazione Nazionale Confabitare non rappresentano diramazioni dell'associazione principale, ma autonomi centri di imputazione di interessi. Esse:
  - a) hanno piena soggettività giuridica e piena legittimazione sia attiva che passiva in eventuali giudizi;
  - b) hanno piena autonomia patrimoniale;
  - c) redigono e gestiscono un proprio Bilancio;
  - d) hanno proprie sedi locali, con organizzazioni distinte da quella di vertice e caratterizzate, quanto meno, dall'Assemblea e da un Organo Direttivo; hanno completa autonomia d'iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici dell'Assemblea e del Congresso Nazionale Confabitare e della sua Direzione Nazionale, con particolare riguardo alle tematiche del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal proprio Statuto, alla politica sindacale generale della Confabitare ed alla formazione degli organi nazionali.
6. Ogni Associazione territoriale consegna al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni della Confabitare Italia, sul modello deliberato dalla Direzione Nazionale.
7. Le Associazioni territoriali sono pienamente consapevoli, quale condizione determinante per la loro partecipazione al sistema Confabitare Italia:
  - a) di essere le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere e di assumere, in via esclusiva, la qualità di parti nelle relative controversie;
  - b) che l'associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni. Altrettanto dicasi per l'autonomia reciproca tra le singole sedi territoriali dislocate nel territorio nazionale.
8. In concreto, quindi, l'associazione Confabitare Provinciale ha una piena autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale che la rende indipendente rispetto all'associazione nazionale, assegnataria di un autonomo codice fiscale, autonomo rapporto di conto corrente, autonomi organi amministrativi e contabili, una struttura organizzativa propria (presidente, vice presidente, assemblea, comitato esecutivo, collegio dei revisori, ecc.) che la distingue dall'Associazione nazionale.

#### **Art. 6 – Disciplina di utilizzo del marchio depositato Confabitare**

1. La CONFABITARE ITALIA ha ottenuto dai soci fondatori della prima Associazione Confabitare nata nella Sede di Bologna, ed in particolar modo dal suo primo presidente Alberto Zanni, il consenso ad utilizzare il marchio Confabitare così come regolarmente registrato presso gli organi competenti, fino ad eventuale revoca.
2. L'autorizzazione è stata espressamente rilasciata anche alle sedi provinciali attualmente presenti sul territorio.
3. La CONFABITARE ITALIA autorizza le singole Associazioni territoriali ad assumere nella denominazione il termine "Confabitare" che andrà necessariamente accompagnato dal nome della Provincia in cui andrà ad operare, ferma la possibilità di revoca da parte del suo titolare a seguito dell'avviamento della procedura di esclusione normata nel presente statuto, la quale risultasse in stallo amministrativo. La Confabitare Italia riconosce al titolare del marchio depositato "Confabitare" l'esercizio di tutti i diritti di legge ivi compreso il diritto di revoca del suo utilizzo.
4. A fronte dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, l'Associazione territoriale dovrà interrompere l'utilizzo del marchio e dovrà eliminare il termine "Confabitare" dalla propria denominazione.
5. Lo statuto dell'Associazione Provinciale o comunque territoriale dovrà contenere il seguente

articolo: <<Il termine "Confabitare" contenuto nella denominazione dell'associazione viene inserito in virtù dell'autorizzazione in tal senso concessa dal Presidente Alberto Zanni dell'associazione territoriale Confabitare Bologna, con sede in Bologna via Marconi, 6/2, che è titolare legittimo del marchio. Laddove il titolare del marchio revocasse la detta autorizzazione l'associazione dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo del marchio in ogni sua forma ed eliminare dalla propria denominazione il termine "Confabitare in quanto di ciò si è tenuto in debito conto nella concessione in uso del marchio in rapporto al tempo di utilizzo".

6. L'Associazione Provinciale, per utilizzare il termine Confabitare ed il relativo marchio, dovrà rispettare lo spirito non lucrativo proprio delle associazioni, nonché tutto quanto previsto nel presente Statuto.

### **TITOLO III**

#### **ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CONFABITARE ITALIA –**

##### **Art. 7) Organi e Cariche**

1. Gli organi di CONFABITARE ITALIA, ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE, sono:
  - a) CONGRESSO NAZIONALE;
  - b) PRESIDENTE NAZIONALE E PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO;
  - c) VICE PRESIDENTE NAZIONALE;
  - d) SEGRETARIO GENERALE;
  - e) COORDINATORE NAZIONALE;
  - f) TESORIERE NAZIONALE;
  - g) GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE;
  - h) PRESIDENTI REGIONALI;
  - i) DIREZIONE NAZIONALE;
  - j) ASSEMBLEA NAZIONALE;
  - k) COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE.
2. Tutte le cariche sociali sopra elencate possono essere ricoperte solo da persone fisiche che abbiano i requisiti richiesti, sotto specificati per ogni carica, a condizione che la rispettiva Associazione Provinciale di appartenenza sia in regola con il versamento della quota associativa e con gli altri obblighi statutari.
3. Ciascuna Associazione Provinciale Confabitare che sia in regola con tutti gli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto ha diritto di esercitare, per il tramite del suo rappresentante legale, il diritto di voto nei diversi organismi dove è prevista la sua presenza, secondo le norme del presente Statuto, nonché del relativo Regolamento, e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del livello provinciale.
4. Nelle Assemblee di tutti i livelli, nazionali, provinciali e comunque confederali non è ammessa la rappresentanza mediante delega, salvo comprovate e documentate ragioni scritte da far pervenire entro 48 ore precedenti l'adunanza al Presidente Nazionale o alla Segreteria Generale in carica. In ogni caso non può essere delegata persona che non risulti iscritta all'Associazione Confabitare.
5. Tutti i candidati, a qualsiasi carica, debbono essere già iscritti alla Confabitare alla data della convocazione. In particolar modo, i candidati alle cariche di Presidente Regionale, da scegliersi tra i Presidenti Provinciali, debbono risultare iscritti da almeno dodici mesi alla Confabitare Italia.
6. Il funzionamento degli Organi di Confabitare Italia è regolato come segue:

##### **A) IL CONGRESSO NAZIONALE**

1. Il Congresso Nazionale della Confabitare Italia è costituito dai rappresentanti di tutte le Associazioni Provinciali in regola con i contributi associativi.
2. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni sette anni.
3. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta, motivata, di Associazioni territoriali provinciali che costituiscano almeno due terzi delle Associazioni aderenti ed in ogni caso rappresentino il 75% delle Associazioni in regola con l'iscrizione al sistema Confabitare Italia.
4. Il Congresso Nazionale può essere altresì convocato, in via straordinaria, dall'Assemblea Nazionale con delibera assunta, per ragioni motivate, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La convocazione del Congresso Nazionale deve essere comunicata alle Associazioni aderenti con almeno sei mesi di preavviso.
6. In ogni caso al Congresso Nazionale hanno diritto di voto i Presidenti delle Associazioni Provinciali, a condizione che tali sedi siano state costituite e facenti parte della Confabitare Italia da almeno 12 mesi e che il loro rappresentante legale abbia tale carica di Presidente Provinciale da almeno 12 mesi, il tutto per meglio tutelare il raggiungimento dello scopo non economico dell'associazione nell'interesse dell'organizzazione tutta.
7. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente del Congresso. Le delibere vengono adottate sempre a maggioranza.
8. Nel rispetto del principio democratico e di rappresentanza, tutti i Presidenti Provinciali hanno diritto ad esprimere un voto. Ulteriori voti da assegnare all'Associazione Provinciale saranno definiti in un apposito Regolamento Elettorale, che dovrà prevedere adeguate ponderazioni tra le sedi.
9. Spetta al Congresso Nazionale l'elezione del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale, del Segretario Generale, del Coordinatore Nazionale, del Tesoriere Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente. Discute e delibera sulle politiche di indirizzo generale della Confabitare Italia e su tutte le questioni di maggiore importanza al fine del raggiungimento dello scopo associativo. Delibera, con le medesime maggioranze e quorum costitutivi, sulle eventuali modifiche dello Statuto, sull'eventuale revoca delle cariche nazionali nel caso di gravi inadempienze o di condanne penali passate in giudicato, nonché sull'eventuale scioglimento della Confabitare Italia.

#### ***B) PRESIDENTE NAZIONALE e PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO***

1. Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso e dura in carica sette anni; può essere scelto soltanto tra i Presidenti Provinciali e può essere rieletto.
2. Prima delle elezioni, il candidato dovrà porre all'attenzione del Congresso Nazionale un Programma e proporre i membri della Giunta che andrebbe a presiedere in caso di elezione (Vice Presidente, Segretario Generale, Coordinatore Nazionale, Tesoriere).
3. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Confabitare Italia di fronte a terzi ed in giudizio; mette in esecuzione le delibere della Direzione Nazionale; rappresenta l'Associazione verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.
4. Egli convoca l'Assemblea Nazionale annuale, Presiede la Giunta Esecutiva Nazionale e la Direzione Nazionale. Eventuali emolumenti in favore del Presidente saranno deliberati dalla Direzione Nazionale.
5. Al Presidente Nazionale spettano: la rappresentanza sindacale nazionale della Confabitare Italia, il mantenimento dei rapporti politici e sindacali, le relazioni inter-associative, la cura dei rapporti con l'estero nel rispetto dello scopo associativo, la supervisione e la vigilanza dell'associazione, i rapporti con la carta stampata, le televisioni ed in genere con gli organi



d'informazione; i contatti con gli Enti Pubblici, con gli Organi di Governo, con il Parlamento, con i Partiti Politici, con le organizzazioni di settore.

6. In caso di impedimento, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente. In caso di cessazione dalla carica, il Vicepresidente dovrà convocare senza indugio il Congresso Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.
7. L'ultimo Presidente Nazionale uscente, non rieletto, assume la qualifica di Presidente Nazionale Vicario.

### ***C) VICE PRESIDENTE NAZIONALE***

1. Il Vice Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, dietro indicazione del Presidente Nazionale; la sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest'ultimo e può essere rieletto.
2. Il Vice Presidente Nazionale potrà essere scelto fra i Presidenti Provinciali o potrà essere persona fisica iscritta al sistema Confabitare Italia che meriti tale carica, per motivi curricolari o di merito.
3. Il Congresso Nazionale, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Vice Presidente Nazionale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta Esecutiva Nazionale; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell'Associazione, assumendone la rappresentanza legale anche nei confronti di terzi.
4. Eventuali emolumenti in favore del Vice Presidente Nazionale saranno deliberati dalla Direzione Nazionale.
5. Il Vice Presidente Nazionale riveste integralmente le funzioni di Presidente Nazionale in caso di impedimento temporaneo del Presidente Nazionale.
6. Il Vice Presidente Nazionale, sulla base delle direttive impartite dal Presidente Nazionale, concorre all'esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale.
7. Spetta al Vice Presidente Nazionale coordinare e gestire i rapporti interassociativi con le Associazioni strettamente legate o emanazione diretta di Confabitare, coadiuvare il Presidente Nazionale e gli altri membri di Giunta nello svolgimento dell'attività associativa. Il suo incarico può essere revocato, su indicazione del Presidente Nazionale per cause gravi e motivate, dal Congresso Nazionale a maggioranza relativa.

### ***D) SEGRETARIO GENERALE***

1. Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea Nazionale, dietro indicazione del Presidente Nazionale; la sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest'ultimo e può essere rieletto..
2. Il Segretario Generale potrà essere scelto fra i Presidenti Provinciali o tra i Presidenti Regionali o potrà essere persona fisica iscritta al sistema Confabitare Italia che meriti tale carica, per motivi curricolari o di merito.
3. L'Assemblea Nazionale, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Segretario Generale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni della Direzione Nazionale, di cui fa parte di diritto, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, concorre all'esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale e sovrintende al funzionamento degli uffici dell'Associazione.
5. Spetta al Segretario Generale coadiuvare il Presidente Nazionale nei contatti con la Pubblica Amministrazione e i privati; gestire e organizzare le attività associative, i servizi associativi, le

- convenzioni e le attività di servizio nazionale, il Centro Comunicazioni e Stampa, il marketing associativo ed il Centro Studi Nazionale.
6. L'incarico di Segretario Generale può essere revocato dal Presidente e/o dall'assemblea a maggioranza relativa per cause gravi e motivate.
  7. Eventuali emolumenti in favore del Segretario Nazionale saranno deliberati dalla Direzione Nazionale.

#### ***E) COORDINATORE NAZIONALE***

1. Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale dietro indicazione del Presidente Nazionale; la sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest'ultimo e può essere rieletto.
2. Il Coordinatore Nazionale può essere scelto fra i Presidenti Provinciali o i Presidenti Regionali o può essere persona fisica iscritta al sistema Confabitare Italia che meriti tale carica, per motivi curriculari o di merito.
3. L'Assemblea Nazionale, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Coordinatore Nazionale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. Eventuali emolumenti in favore del Coordinatore Nazionale saranno deliberati dalla Direzione Nazionale.
5. Il Coordinatore Nazionale è membro della Giunta Esecutiva Nazionale; coadiuva il Presidente Nazionale sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Nazionale.
6. Spetta al Coordinatore Nazionale relazionarsi con i Presidenti Regionali affinché vengano ottemperati tutti gli obblighi della loro carica.
7. Egli altresì fissa gli standard qualitativi minimi che ogni Associazione territoriale deve avere, svolgendo anche funzioni ispettive e di controllo a tutti i livelli, sia regionale sia provinciale, con e senza Delegazioni.
8. L'incarico di Coordinatore Nazionale può essere revocato dal Presidente Nazionale e dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza relativa, per cause gravi e motivate.

#### ***F) TESORIERE NAZIONALE***

1. Il Tesoriere Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, dietro indicazione del Presidente Nazionale. La sua carica è strettamente legata a quella del Presidente Nazionale, decade naturalmente con il mandato di quest'ultimo e può essere rieletto.
2. Il Tesoriere Nazionale può essere scelto fra i Presidenti Provinciali o può essere persona fisica iscritta al sistema Confabitare Italia che meriti tale carica, per motivi curriculari o di merito.
3. L'assemblea, in caso di revoca del Presidente Nazionale, può optare per la non decadenza del mandato di Tesoriere Nazionale, che in ogni caso andrà riconfermato con la nomina della nuova Giunta; in attesa di nomina del nuovo Presidente Nazionale, egli potrà solo ottemperare alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. Il Tesoriere Nazionale riveste il ruolo di membro della Giunta Esecutiva Nazionale.
5. Tra le funzioni proprie del suo incarico, deve redigere il Rendiconto annuale federale, riscuotere le quote dalle singole Associazioni Provinciali, rendere conto alla Direzione Nazionale della cassa dell'associazione.
6. L'incarico di Tesoriere Nazionale può essere revocato dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza relativa, per cause gravi e motivate.

#### ***G) GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE***

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo che, sotto la direzione del Presidente Nazionale, pone in attuazione le deliberazioni della Direzione Nazionale e sovrintende all'attività degli uffici e dei servizi di Confabitare Italia, oltre a predisporre le questioni da porre all'attenzione della Direzione Nazionale e del Congresso Nazionale.
2. E' composta da cinque membri: Presidente Nazionale, Segretario Generale, Coordinatore Nazionale, Vice Presidente Nazionale e Tesoriere Nazionale. Essa delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni.
3. Si riunisce su invito del Presidente Nazionale; può assumere decisioni d'urgenza di competenza della Direzione Nazionale o dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile dell'organo competente.
4. Il Presidente Nazionale può chiedere alla Direzione Nazionale la revoca del mandato alla Giunta Esecutiva Nazionale e proporre una nuova Giunta, oppure proporre la sostituzione di uno o più membri della Giunta.
5. La Giunta esecutiva nazionale predispone: il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice Etico, il regolamento attuativo sul marchio Confabitare, il regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di Confabitare Italia.

#### ***H) PRESIDENTI REGIONALI***

1. I Presidenti Regionali vengono eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali che costituiscono il territorio Regionale come da vigenti Leggi.
2. I Presidenti Regionali eletti rimangono in carica per 5 anni, salvo dimissioni scritte e motivate al Presidente Nazionale.
3. L'elezione dei Presidenti regionali avviene, previa convocazione delle Associazioni Provinciali aventi diritto per competenza territoriale, singolarmente in ogni ambito territoriale o può avvenire anche in concomitanza con l'Assemblea Nazionale, sempre in base al comma 1.
4. Alla votazione, anche se svolta in ambito territoriale, dovranno presenziare in qualità di Presidente del seggio o il Presidente Nazionale o il Vice Presidente Nazionale o un loro delegato facente parte della Giunta Esecutiva Nazionale.
5. L'elezione è valida con la partecipazione del 50% degli aventi diritto e a maggioranza semplice dei votanti. Verrà eletto il candidato che raggiungerà la maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità varrà l'elezione del Candidato che rappresenta il maggior numero di associati.
6. Spetta ai Presidenti Regionali:
  - a) occuparsi dello Sviluppo e mantenimento regionale, interfacciandosi con le relative sedi Provinciali;
  - b) rappresentare il sistema Confabitare Italia a livello istituzionale Regionale;
  - c) verificare, in caso di necessità, gli aspetti fiscali e legali delle Associazioni Provinciali;
  - d) curare i rapporti con enti e privati esterni in ambito regionale e con organi regionali;
  - e) curare i rapporti con il Centro Comunicazioni Nazionale e Regionale.
7. Il Presidente Regionale è membro della Direzione Nazionale, con diritto di voto; ha altresì diritto di veto sulle delibere dei Direttivi Provinciali, relativamente al rispetto delle direttive nazionali e delle linee politiche e di indirizzo nazionali.
8. Per l'esercizio di tale diritto di veto, i Direttivi Provinciali sono obbligati ad inviare in via preventiva al Presidente Regionale le Convocazioni, complete di Ordini del Giorno, delle loro adunanze, alle quali il Presidente ha diritto di intervenire. Ove non intervenuto, l'Associazione Provinciale è tenuta ad inviare al Presidente copia del Verbale del Consiglio Direttivo entro quindici giorni. Le delibere si intendono valide qualora non pervenga veto da parte del Presidente nel termine di tre giorni dalla ricezione del suddetto Verbale.
9. Fermo restando che il Presidente Regionale ha diritto, ove creda, di nominare un Segretario e/o un Vice Presidente Regionale e/o costituire uno staff regionale (di cui avrà, sotto ogni profilo, la responsabilità), nel caso di strutture complesse possono essere costituite SEDI REGIONALI, che

- possono anche avere forma giuridica di Associazione. Esse devono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale, ed hanno funzione logistica e di supporto alle Associazioni Provinciali.
10. L'incarico di Presidente Regionale può essere revocato dal Presidente Nazionale o dalla Giunta Esecutiva Nazionale per cause gravi e motivate.

### ***I) DIREZIONE NAZIONALE***

1. La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dai singoli Presidenti Regionali, dal Tesoriere Nazionale, dal Coordinatore Nazionale.
2. La Direzione Nazionale è investita di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea Nazionale.
3. Essa provvede alla stesura del Rendiconto Economico Finanziario federale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, determina le quote associative annuali dovute dalle Associazioni Provinciali, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese di gestione ordinarie e straordinarie, emana i regolamenti attuativi del presente Statuto.
4. Il Presidente Nazionale è delegato alla sottoscrizione degli accordi in materia locatizia a livello nazionale.
5. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei propri membri ed è convocata dal Presidente Nazionale o da almeno due terzi dei suoi componenti.
6. La Direzione Nazionale viene convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, senza particolari formalità.
7. Essa ha facoltà di revocare, per gravi motivi, l'uso del logo/marchio Confabitare e chiudere un'Associazione Provinciale, anche su indicazione del Presidente Regionale, con votazione a maggioranza semplice, ferma la ratifica nella prima Assemblea Nazionale utile.
8. Il Direttivo Nazionale può esprimersi, conformemente al presente Statuto, sull'apertura di nuove Associazioni Provinciali.
9. La Direzione nazionale approva su indicazione della Giunta nazionale: il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice Etico, il regolamento attuativo sul marchio Confabitare, il regolamento di Attività di Audit e Social Media Policy di Confabitare Italia.

### ***J) ASSEMBLEA NAZIONALE***

1. I Presidenti delle Associazioni Provinciali, regolarmente eletti, formano l'Assemblea Nazionale, insieme ai membri della Direzione Nazionale.
2. I Presidenti Provinciali rappresentano i propri associati provinciali in seno alla Confabitare Italia.
3. Nel rispetto del principio democratico e di rappresentanza, tutti i Presidenti Provinciali hanno diritto ad esprimere un voto. Ulteriori voti da assegnare all'Associazione Provinciale saranno definiti in un apposito Regolamento Elettorale, che dovrà prevedere adeguate ponderazioni tra le sedi.
4. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno annualmente, con preavviso di non meno di trenta giorni, senza particolari conformità essendo consentito inviare l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno anche mediante e-mail semplice, PEC o fax ai numeri ed indirizzi che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il mese di Settembre di ciascun anno. In caso di mancato invio della suddetta comunicazione, le convocazioni verranno inviate agli indirizzi comunicati in precedenza.

5. L'Assemblea Nazionale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. E' convocata, in ogni caso, qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente di svolgere il proprio incarico.
6. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, salvo quanto previsto dal codice civile, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà delle Associazioni Provinciali, e le delibere saranno assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero delle Associazioni rappresentante o dei voti, e delibererà sempre a maggioranza degli intervenuti.
7. L'Assemblea Nazionale si radunerà almeno una volta all'anno.
8. L'Assemblea Nazionale delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente, ed esclusivamente su proposta del Presidente Nazionale, può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
9. L'Assemblea Nazionale è l'organo che promuove l'elaborazione e l'attuazione della linea politica della Confabitare Italia, nomina i componenti le commissioni di lavoro, esamina ed approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, consuntivo.
10. Spettano all'Assemblea Nazionale le delibere aventi ad oggetto:
  - a) le strategie di politica, di programma e di indirizzo della Confabitare Italia, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi degli associati;
  - b) l'approvazione del Rendiconto federale;
  - c) la fissazione, su proposta del Direttivo Nazionale, dell'ammontare delle quote associative di contribuzione da parte delle Associazioni Provinciali alla Confabitare Italia, come previsto dal presente Statuto;
  - d) la ratifica delle nomine dei Presidenti Regionali che compongono la Direzione Nazionale;
  - e) la nomina dei componenti del Collegio dei Probitivi;
  - f) altri argomenti sottoposti dalla Direzione Nazionale o comunque contenuti nell'ordine del giorno.
11. Gli organi sono eletti dal Congresso, come previsto alla precedente lettera A) medesimo Titolo.
12. I verbali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale vengono raccolti in un apposito registro e le sue decisioni vengono portate a conoscenza delle Associazioni Provinciali, a cura della Segreteria Nazionale, attraverso i Presidenti Regionali.
13. L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dal Segretario Generale.
15. Il Presidente Nazionale può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti della Giunta o, in seduta pubblica, anche al Segretario Generale.
16. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea, propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime, pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Giunta, sospendere temporaneamente la seduta. Egli dichiara la conclusione dei lavori, in accordo con la Giunta.
17. Le Associazioni Provinciali signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Segreteria Nazionale, i nominativi dei componenti che parteciperanno all'Assemblea Nazionale in quanto eletti e/o di diritto secondo i rispettivi statuti e regolamenti provinciali, con relativi indirizzi, e-mail e fax, che dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale medesima entro il mese di Settembre di ciascun anno solare.

18. In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno al voto durante l'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Nazionale.
19. I membri della Direzione Nazionale in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea Nazionale che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi.

### ***K) COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE***

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto da un massimo di cinque membri, anche esterni al sistema Confabitare Italia, che non abbiano in essa incarichi in alcun organo, né alcun rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del sistema stesso.
2. Il Collegio è presieduto da un giurista.
3. Il Collegio dei Probiviri, ed il suo Presidente, vengono eletti dal Congresso Nazionale e rimangono in carica per sette anni.
4. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
5. Esso decide definitivamente qualunque controversia che insorga tra Confabitare Italia e le Associazioni Territoriali, ovvero tra le medesime, in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi qui regolati; decide inoltre sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi stessi.
6. Resta escluso espressamente dalle competenze del Collegio dei Probiviri ogni eventuale controversia avente ad oggetto il marchio Confabitare depositato, essendo competente l'autorità Giudiziaria nella sezione specializzata di Marchi e Brevetti.
7. Il Collegio è giudice d'appello unico sulle decisioni degli eventuali Collegi Territoriali dei Probiviri. Decide altresì in caso di mancata nomina dei membri o di impossibilità di funzionamento dei Collegi dei Probiviri dei livelli confederali, nelle more della nomina dei componenti, nonché competente a decidere sulle controversie interne a tali livelli.
8. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Nazionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente Statuto, al Regolamento, al Codice Etico di Confabitare Italia, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione dalla carica.
9. I diversi ambiti e livelli del sistema Confabitare Italia possono richiedere al Collegio dei Probiviri Nazionale di decidere controversie relative a questioni interne ai medesimi, anche per quanto attiene la validità di atti o provvedimenti dagli stessi adottati.
10. Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio stesso, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
11. Il Collegio, prima d'intraprendere ogni attività, stabilirà in modo insindacabile modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
12. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema Confabitare Italia.

### ***Art. 8) Il Patrimonio dell'Associazione Confabitare Italia***

1. Il patrimonio dell'Associazione CONFABITARE ITALIA è nettamente separato dai patrimoni delle sedi territoriali, qualunque esse siano. Esso è costituito dai beni che ad essa comunque pervengano. Il Tesoriere Nazionale, nel redigere la relazione annuale sulla situazione finanziaria dell'Associazione, stende un inventario di tali beni.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative versate dalle Associazioni Provinciali, da sovvenzioni per sponsorizzazioni a livello nazionale, da erogazioni liberali appositamente devolute alla Confabitare Italia, da eventuali corrispettivi per servizi prestati agli Associati.
3. Gli esercizi finanziari chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo la Direzione Nazionale sottoporrà all'Assemblea Nazionale il Rendiconto Economico Finanziario dell'anno precedente.
5. Gli avanzi di bilancio eventuali verranno utilizzati esclusivamente per le attività dell'Associazione, fermo restando in ogni caso il fine non commerciale della Confabitare Italia.
6. In ogni caso, l'Associazione si asterrà ( salvo che non sia previsto dalla legge ) dal distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione e capitale.

#### ***Art.9) Scioglimento dell'Associazione***

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per una delle cause previste dell'art. 27 del codice civile, i suoi beni verranno devoluti ad altro organismo con finalità analoghe.
2. Lo scioglimento può anche essere deliberato dall'Assemblea Nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
3. Lo scioglimento della Confabitare Italia può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea Nazionale nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della Confabitare Italia; i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri Enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la Confabitare Italia.

#### ***Art.10) Rinvio legislativo***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

